



## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Consiglio Universitario Nazionale

Alla Direttrice Generale della Direzione delle  
Istituzioni della formazione superiore  
Dott.ssa Marcella GARGANO  
[dgistituzioni@pec.mur.gov.it](mailto:dgistituzioni@pec.mur.gov.it)

e p.c.

Al Segretario Generale del MUR  
Dott.ssa Francesca GAGLIARDUCCI  
[segretariatogenerale@mur.gov.it](mailto:segretariatogenerale@mur.gov.it)

**OGGETTO:** attuazione art. 8, comma 6, del d.m. 773/2024 – Linee guida per l’offerta formativa a distanza.

Adunanza del 13/11/2024

### **IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

**Vista** la nota della Direttrice Generale della Direzione delle istituzioni della formazione superiore Prot. 14747 del 25/10/2024 con la quale viene trasmesso lo schema del Decreto Ministeriale di formazione a distanza e del quale si chiede parere;

**Visto** il D.M. 773/2024;

**Visto** il D.M. 1154 del 14/10/2021;

**Sentiti** i Relatori;

### **ESPRILE IL SEGUENTE PARERE:**

ritiene il DM in esame un primo opportuno passo nel percorso avviato per la definizione di regole condivise dall’intero sistema della formazione superiore. In questo senso, esprime un parere complessivamente favorevole sullo schema di Decreto Ministeriale “Linee guida per l’offerta formativa a distanza” e tuttavia considera indispensabile il recepimento delle seguenti osservazioni:

#### **Art. 2 comma 1 lettera d)**

Si suggerisce di sostituire alla dicitura “contenuti didattici standard” “unità didattiche standard”

## **Art. 2 comma 2**

Come nel comma 1 si parla correttamente del fatto che “1. Le attività formative erogate a distanza **devono** essere caratterizzate da:” anche nel comma 2 è opportuno dire che “L'organizzazione didattica dei corsi di studio a distanza **deve** valorizzare” e non “valorizza”

lettera a) eliminare "valorizzando" sostituendolo con "realizzando",

lettera c) sostituire con "l'interazione umana al fine di favorire la creazione di contesti collettivi di apprendimento;"

## **Art. 3 – comma 1 a)**

Manca il verbo “erogati” tra “vengono” e “interamente”

La percentuale di “limitata attività didattica erogata con modalità telematiche” è stata recentemente raddoppiata dal DM 773 del 10-06-2024 (PRO3) passando al 20 % dal 10% previsto dal DM 1154/21. Appare ingiustificato proporre a così breve distanza temporale un ulteriore ampliamento “ad un terzo del totale”, senza che sia stato possibile procedere a un'adeguata verifica dell'impatto del provvedimento precedente. Si chiede pertanto di mantenere il limite della didattica erogabile a distanza al 20%.

## **Art. 4, comma 1 ii)**

Si propone di riformulare il punto come segue:

*ii. prevedere il periodico aggiornamento delle attività didattiche erogate a distanza in forma asincrona a cura del docente responsabile*

ritenendo che la certificazione dell'adeguatezza del materiale didattico debba essere a carico del docente responsabile e del Sistema di AQ come organizzato dall'Ateneo nelle sue articolazioni e verificato dall'ANVUR.

## **Art. 4, comma 1 iv)**

Si ritiene inopportuno assegnare ai tutor disciplinari il compito del “monitoraggio rispetto alla frequenza delle lezioni”

## **Art. 5**

Il CUN apprezza l'introduzione di un articolo specificamente dedicato alle verifiche di profitto, applicabile ad ogni tipologia di attività formativa. Questo consentirà di uniformare i comportamenti dei diversi Atenei su una tematica estremamente rilevante, identificando anche le possibili deroghe agli esami in presenza, mirate a gestire situazioni chiaramente eccezionali.

Si chiede altresì di espungere l'ultimo paragrafo del comma 2 ritenendo inopportuno ipotizzare già in questa fase possibili integrazioni delle fattispecie indicate in a. e b., in quanto potrebbero vanificare la portata dell'Art.5, specialmente se collegate al "mutamento delle tecnologie".

### **Art. 7, comma 2**

L'utilizzo di numerosità massime diverse in relazione alla tipologia di modalità di erogazione non appare giustificato in considerazione della necessità del docente di dover gestire non solo l'attività di didattica frontale ma anche di dover fornire agli studenti ogni ulteriore supporto che non può essere assolto dai tutor. Essenziale, tuttavia, sarà garantire che la verifica dei requisiti dei docenti venga anno per anno effettuata sulla numerosità degli studenti effettivamente immatricolati.

### **Allegato 1, punto 1.1.**

Si chiede di espungere il testo relativo alle modalità di svolgimento delle verifiche di tipo formativo in itinere e dell'esame finale di profitto. Tali aspetti non sono assoggettabili a norma, in quanto demandati alla valutazione del docente responsabile, in relazione agli obiettivi formativi ed al regolamento del corso.

*“verifiche di tipo formativo in itinere, anche per l'autovalutazione (p. es. test multiple choice, vero/falso, sequenza di domande con diversa difficoltà, simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, ecc.);*

*esame finale di profitto in presenza, nel corso del quale si terrà conto e si valorizzerà il lavoro svolto in rete (attività svolte a distanza, quantità e qualità delle interazioni on line, ecc.).*

*La valutazione, in questo quadro, dovrà tenere conto di più aspetti:*

- i risultati di un certo numero di prove intermedie (test online, sviluppo di elaborati, ecc.);*
- la qualità della partecipazione alle attività on line (frequenza e qualità degli interventi monitorabili attraverso la piattaforma);*
- i risultati della prova finale in presenza.”*

### **Allegato 2**

Nel confronto tra la tabella delle classi di Laurea e di Laurea Magistrale dello schema di Decreto in esame rispetto a quelle presenti nell'allegato D del D.M. 1154/2021 appaiono le sole modifiche della Classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche e della corrispondente LM-51 Psicologia che passano dall'area Umanistico sociale C2 all'area Scientifico-tecnologica B2 per la Classe di Laurea e dall'area Umanistico sociale C all'area Scientifico-tecnologica B per la Classe di Laurea Magistrale.

Non si entra nel merito di tale riclassificazione, ma appare improprio che tale aggiornamento delle numerosità di riferimento e massime delle classi riguardi una sola Laurea e una sola Laurea Magistrale, peraltro in un decreto che ha tutt'altri obiettivi.

Si ricorda peraltro che tale classificazione ha anche effetto sul costo standard.

Si raccomanda inoltre di procedere quanto prima:

- alla predisposizione del Decreto di cui all'Art. 3 comma 2, relativo alla definizione delle modalità di erogazione dei corsi di studio appartenenti alle diverse classi di laurea e laurea magistrale;
- al completamento di un quadro normativo che meglio definisca regole condivise per numerosi aspetti in cui ancora oggi esistono forti disallineamenti tra i diversi attori del sistema formativo italiano (ad esempio modalità di reclutamento ed inquadramento del personale universitario, trasparenza sugli aspetti economico-finanziari)

per i quali il CUN sin da ora garantisce la massima disponibilità alla collaborazione.

**IL SEGRETARIO**  
(Dott. Michele Moretta)

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Paolo Vincenzo Pedone)

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii